

Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2024, n. 17-8313

Fondazione Luigi Firpo Centro di Studi sul pensiero politico onlus. DCR n. 588-11589 del 22.9.1987 modificata con DCR n. 193-43829 del 27.11.2012. Approvazione modifiche statutarie. Proposta al Consiglio Regionale.



Seduta N° 441

Adunanza 18 MARZO 2024

Il giorno 18 del mese di marzo duemilaventiquattro alle ore 10:30 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Matteo MARNATI - Vittoria POGGIO - Andrea TRONZANO

DGR 17-8313/2024/XI

OGGETTO:

Fondazione Luigi Firpo Centro di Studi sul pensiero politico onlus. DCR n. 588-11589 del 22.9.1987 modificata con DCR n. 193-43829 del 27.11.2012. Approvazione modifiche statutarie. Proposta al Consiglio Regionale.

A relazione di: (Poggio), Protopapa

Premesso che:

con DGR. n. 34-14683 del 21.7.1987 (“Adesione della Regione Piemonte alla Fondazione Centro di Studi sul pensiero politico. Proposta al Consiglio Regionale”), la Giunta Regionale proponeva al Consiglio Regionale l’adesione alla costituenda Fondazione “Centro di studi sul pensiero politico Luigi Firpo” in qualità di fondatore.

Con DCR n. 588-11589 del 22.9.1987 il Consiglio Regionale deliberava la partecipazione della Regione Piemonte alla suddetta costituenda Fondazione, approvandone il relativo statuto.

Su iniziativa della Famiglia Firpo, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, in qualità di Fondatori, si è successivamente costituita in Torino in data 27.11.1989 (al rep. n. 12544 atti n. 5034), a rogito del notaio Marocco, la Fondazione Luigi Firpo – Centro di Studi sul pensiero politico onlus.

La Fondazione, a seguito della DGR. n. 5-34697 del 23.1.1990, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica tramite iscrizione nel registro centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private della Regione Piemonte in data 16.6.2005, con iscrizione al n. 612.

In base all’art. 3 dello statuto, la Fondazione non ha fini di lucro e svolge attività di tutela,

promozione e valorizzazione della propria biblioteca e del “Fondo Antico”, di proprietà dello Stato, che insieme costituiscono l'*unicum* della biblioteca che fu di Luigi Firpo, dichiarata di eccezionale interesse con D.M. del 13.11.1987; promuove altresì studi e ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente scientifici; forma giovani studiosi interessati a questa disciplina, fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di lavoro; favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche.

Con DCR n. 193-43829 del 27.11.2012 il Consiglio regionale approvava alcune modifiche allo statuto della Fondazione, necessarie, tra l'altro, per adeguare lo stesso alle previsioni normative di cui all'art. 6, comma 2 e comma 5, della legge n. 122 del 30.7.2010 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 7, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”).

Dato atto che dall'istruttoria condotta dal Settore promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio risulta quanto segue:

-con nota datata 14/3/2024 prot. n. 8.ASF il Presidente della Fondazione Centro di studi sul pensiero politico Luigi Firpo onlus ha presentato ai fondatori la proposta di modifiche statutarie, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, al fine di sottoporle all'approvazione dell'Assemblea dei fondatori ai sensi dell'art.16 dello statuto;

- la famiglia Firpo è receduta dalla Fondazione, come da documentazione agli atti del suddetto settore;

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dello statuto, spetta all'Assemblea soci della Fondazione approvare le modifiche statutarie;

- in particolare le proposte di revisione, finalizzate ad adeguare la governance dell'Ente alle esigenze emerse negli ultimi anni rendendo più snella e funzionale l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione stessa, possono così riassumersi:

A) con riferimento ai Fondatori originari dell'Ente (Famiglia Firpo, Regione Piemonte, Provincia di Torino, oggi Città Metropolitana di Torino, Città di Torino e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino), si prende atto che la famiglia Firpo è receduta dalla Fondazione (art. 1);

B) si prevede, per ragioni connesse ai costi di funzionamento dell'Ente, la modifica della sede legale della Fondazione, da Via Principe Amedeo in Piazza Carlo Alberto presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (art. 2);

C) si prevede un ampliamento delle multiformi attività di studio e di ricerca della Fondazione, nello specifico finalizzate al rafforzamento della più ampia diffusione dei risultati raggiunti anche attraverso la sottoscrizione di accordi e collaborazioni con Enti pubblici e privati per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente (art. 3, lettera d) e l'organizzazione di incontri di carattere culturale finalizzati alla più ampia conoscenza delle tematiche storico-politiche oggetto di studi e ricerche sostenute e promosse dalla Fondazione (art. 3, lettera e);

D) si introduce la distinzione tra i beni facenti parte del patrimonio indisponibile (fondo di dotazione dell'Ente) e quelli del patrimonio disponibile della Fondazione (art. 4);

E) si prevede un riordino degli organi dell'Ente secondo un criterio di rilevanza e peso degli stessi all'interno della Fondazione; pertanto - nel rispetto del criterio suddetto - gli organi nell'ordine

sono: a) Assemblea dei soci; b) Presidente; c) Consiglio di Amministrazione; d) Comitato Scientifico; e) Revisore dei Conti. Si prevede l'eliminazione del Consiglio di Indirizzo per ragioni di razionalizzazione delle attuali ridotte competenze di tale organo rispetto agli altri organi statutari (art. 6);

F) per quel che concerne il Consiglio di Amministrazione, è stata introdotta una maggiore organicità nelle disposizioni che ne prevedono la composizione. Tale organo risulta composto, anche a seguito del recesso della famiglia Firpo, da cinque membri, di cui uno nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali; uno dall'Università di Torino; uno dalla Regione Piemonte e uno nominato dalla Città di Torino quali Fondatori; il quinto componente è nominato dall'assemblea dei Fondatori previa attivazione di procedura ad evidenza pubblica tra soggetti dotati di professionalità di comprovata esperienza nell'amministrazione culturale. La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea dei Fondatori. Al fine di garantire il buon funzionamento dell'Ente, è stata rivista la disciplina della durata in carica triennale dell'organo di amministrazione dell'Ente anche alla luce delle disposizioni della normativa statale sulla prorogatio degli organi amministrativi di cui alla Legge n. 444/1994 per quanto applicabili (art. 7);

G) sono state precisate le competenze del Consiglio di Amministrazione, in capo al quale è ricondotta tra l'altro la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché il programma di attività della Fondazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori (art. 10);

H) considerato che i componenti della famiglia sono receduti dalla Fondazione, si prevede la soppressione dell'articolo dedicato ai rappresentanti della Famiglia Firpo e alla loro rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente (art. 11);

I) si prevede che il Presidente della Fondazione sia nominato dall'Assemblea dei Fondatori e non più dal Consiglio di Amministrazione; è prevista altresì l'introduzione della figura del Vice Presidente per assicurare il buon funzionamento dell'Ente (art. 11 rinumerato nella proposta di revisione statutaria);

L) è prevista la soppressione del Consiglio di indirizzo (art. 13), per le motivazioni sopra esposte al punto E);

M) si propone la revisione, in termini di sistematicità e di omogeneità della durata in carica con gli altri organi statutari, dell'articolo dedicato al Comitato Scientifico, che è nominato dal Consiglio di Amministrazione previa attivazione di procedura ad evidenza pubblica (art. 12 rinumerato nella proposta di revisione statutaria);

N) vengono precisate le competenze del Comitato Scientifico, quale organo incaricato tra l'altro di proporre al Consiglio di Amministrazione i programmi di ricerca e le iniziative scientifiche della Fondazione (art. 13 rinumerato nella proposta di revisione statutaria);

O) vengono precisate le competenze in capo all'Assemblea dei Fondatori, con specifico riferimento all'approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo), del programma di attività dell'Ente, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla deliberazione della costituzione in giudizio in liti attive e passive (art. 14 rinumerato nella proposta di revisione statutaria);

P) al fine di migliorare il funzionamento delle convocazioni, la tempistica per la convocazione dell'Assemblea dei Fondatori è stabilita in 30 gg. (anziché 15), precedenti la data fissata per l'Assemblea stessa (art. 15 rinumerato nella proposta di revisione statutaria);

Q) per motivi di razionalizzazione dell'impostazione del testo, il contenuto dell'attuale art. 18 (dedicato alla rappresentanza dei soci in Assemblea tramite delega), è soppresso e confluisce nell'articolo dedicato alle modalità di funzionamento dell'Assemblea soci (art. 16 rinumerato nella proposta di revisione statutaria);

R) nell'ottica della razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente, l'organo di controllo della Fondazione diventa monocratico anziché collegiale e il Revisore unico è nominato dalla Regione Piemonte; la sua durata in carica triennale è equiparata a quella delle altre cariche statutarie (art. 17 rinumerato nella proposta di revisione statutaria);

S) vengono precisate le modalità di devoluzione dei beni della Fondazione in sede di estinzione della stessa, anche nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di onlus (art. 18 rinumerato nella proposta di revisione statutaria);

T) nella norma dedicata alle "Disposizioni generali" sono contenuti alcuni dettami di carattere generale, tra cui il principio della gratuità di tutte le cariche della Fondazione, ad eccezione di quella del Revisore contabile al quale è riconosciuto un compenso adeguato alle prestazioni professionali in base ai parametri di riferimento del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti (art. 19 rinumerato nella proposta di revisione statutaria);

U) per garantire il buon funzionamento dell'Ente a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto, la norma transitoria contiene precisazioni in ordine alla denominazione della Fondazione, dalla quale sarà eliminata la dicitura "onlus" a decorrere dalla data in cui avrà efficacia l'abrogazione del D.lgs. n. 460/1997 ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore). La suddetta norma contiene inoltre precisazioni in merito all'entrata in vigore del nuovo statuto, che coincide con l'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche private. A seguito dell'iscrizione del nuovo statuto nel suddetto registro, gli organi uscenti scaduti continuano ad operare fino alla nomina dei nuovi organi (art. 20 rinumerato nella proposta di revisione statutaria);

- la proposta delle modifiche statutarie è stata esaminata con il competente Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Direzione regionale Welfare e Sanità;

- le modifiche dello statuto illustrate nell'allegato A, riportate nel nuovo testo di statuto di cui all'allegato B alla presente deliberazione, possono essere accolte in quanto finalizzate ad adeguare la governance dell'Ente alle esigenze emerse negli ultimi anni, rendendo più snella e funzionale l'organizzazione e il buon funzionamento della Fondazione stessa;

- le modifiche dello Statuto della Fondazione illustrate di cui all'allegato A e il nuovo statuto di cui all'allegato B devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di proporre al Consiglio regionale le modifiche allo statuto della Fondazione Luigi Firpo onlus, di cui alla D.C.R. n. 193-43829 del 27.11.2012, descritte nell'allegato A e riportate nel testo del nuovo statuto di cui all'Allegato B. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Attestato che, ai sensi della DGR. n. 8 - 8111 del 25.1.2024 ("Disciplina del sistema dei controlli e

specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361”) ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di mera proposta al Consiglio regionale per l'approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione Luigi Firpo onlus che non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25.1.2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime



delibera

- di proporre al Consiglio regionale l'approvazione delle modifiche allo statuto della Fondazione Luigi Firpo onlus, di cui alla D.C.R. n. 193-43829 del 27.11.2012, come descritte nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di proporre, altresì, di conseguenza al Consiglio regionale l'approvazione del nuovo Statuto della Fondazione Luigi Firpo onlus, come risultante dall'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La presente deliberazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte come in premessa attestato.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8313-2024-All_1-All_A_statuto_Firpo2colonne_21_febbraio_24_DEF.pdf 
2. DGR-8313-2024-All_2-All_B_statuto_Firpo_1_colonna_21_febbraio_24_DEF.pdf 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

legenda: in colore blu le modifiche
in colore rosso le eliminazioni

<p style="text-align: center;"><u>STATUTO VIGENTE</u> della <u>FONDAZIONE LUIGI FIRPO</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>REVISIONE DELLO STATUTO</u> della <u>FONDAZIONE LUIGI FIRPO</u></p>
<p style="text-align: center;">TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO</p> <p>ART. 1</p> <p>Su iniziativa dei rappresentanti della Famiglia Firpo, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Città di Torino e della Cassa di Risparmio di Torino, in seguito denominati Fondatori, è stata costituita una Fondazione con la denominazione FONDAZIONE LUIGI FIRPO - CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO - ONLUS.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO</p> <p>ART. 1</p> <p>1. Su iniziativa dei rappresentanti della Famiglia Firpo, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino (ex Provincia di Torino), della Città di Torino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, in seguito denominati Fondatori, è stata costituita una Fondazione con la denominazione FONDAZIONE LUIGI FIRPO - CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO – ONLUS.</p> <p>2. La Famiglia Firpo è receduta dalla Fondazione.</p>
<p>ART. 2</p> <p>La Fondazione ha sede in Torino, attualmente nel Palazzo d’Azeglio, via Principe Amedeo 34. L’eventuale trasferimento in altra sede torinese potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di modifica statutaria.</p>	<p>ART. 2</p> <p>1. La Fondazione ha sede in Torino presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, piazza Carlo Alberto 3.</p> <p>2. L’eventuale trasferimento in altra sede torinese potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di modifica statutaria.</p>
<p>ART. 3</p> <p>La Fondazione, che non ha scopo di lucro, è stata legalmente riconosciuta dalla Regione Piemonte con delibera della G.R.P. in data 23.01.1990. La Fondazione svolge attività di tutela,</p>	<p>ART. 3</p> <p>1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, è stata legalmente riconosciuta dalla Regione Piemonte con delibera della G.R.P. in data 23.01.1990.</p>

<p>promozione e valorizzazione della propria biblioteca e del “Fondo Antico”, di proprietà dello Stato, che insieme costituiscono l’<i>unicum</i> della biblioteca che fu di Luigi Firpo, dichiarata di eccezionale interesse con D.M. del 13.11.1987.</p> <p>La Fondazione promuove gli studi e le ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, senza limiti cronologici o geografici, nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente scientifici; forma giovani studiosi interessati a questa disciplina, fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di lavoro; favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche, e in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. incrementa la propria biblioteca e il proprio archivio con l’acquisizione di libri, documenti e riproduzioni fotografiche e fotostatiche, aggiornando sistematicamente le collezioni di testi e di studi pertinenti al suo ambito d’interesse; b. istituisce borse di studio e contributi di ricerca a favore di studiosi che si applichino alla disciplina; c. cura la stampa del catalogo delle proprie collezioni nonché la pubblicazione di quei lavori che giudicherà particolarmente meritevoli; d. sviluppa scambi culturali nell’ambito della storia del pensiero politico, con Enti qualificati (Università, Fondazioni, Associazioni, Istituti nazionali ed esteri. <p>È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo o da quelle ad esse direttamente</p>	<p>2. La Fondazione svolge attività di tutela, promozione e valorizzazione della propria biblioteca e del “Fondo Antico”, di proprietà dello Stato, che insieme costituiscono l’<i>unicum</i> della biblioteca che fu di Luigi Firpo, dichiarata di eccezionale interesse con D.M. del 13.11.1987.</p> <p>3. La Fondazione promuove gli studi e le ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, senza limiti cronologici o geografici, nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente scientifici; forma giovani studiosi interessati a questa disciplina, fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di lavoro; favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche e alla più ampia diffusione dei risultati raggiunti. e in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. incrementa la propria biblioteca e il proprio archivio con l’acquisizione di libri, documenti e riproduzioni fotografiche e fotostatiche, aggiornando sistematicamente le collezioni di testi e di studi pertinenti al suo ambito d’interesse; b. istituisce borse di studio e contributi di ricerca a favore di studiosi che si applichino alla disciplina; c. cura la stampa del catalogo delle proprie collezioni nonché la pubblicazione di quei lavori che giudicherà particolarmente meritevoli; d. sviluppa scambi culturali e collaborazioni, nell’ambito della storia del pensiero politico e della storia delle idee con Enti quali Università, Centri di ricerca, Fondazioni, Associazioni, Istituti nazionali ed esteri, pubblici e privati, stipulando se del caso accordi e convenzioni anche per la fornitura di strutture e servizi; e. organizza incontri di carattere culturale per la diffusione della più ampia conoscenza delle tematiche e delle riflessioni storico-politiche che sono oggetto delle ricerche che sostiene e promuove. <p>4. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo o da quelle ad esse direttamente connesse.</p>
---	--

<p>connesse</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO II PATRIMONIO</p> <p>ART. 4</p> <p>Il patrimonio della Fondazione è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da fondi della biblioteca scientifica di Luigi Firpo, donati dalla Famiglia Firpo; - dal fondo di dotazione destinato alle spese d'impianto, arredo, scaffalature e acquisto di apparecchiature; - dai beni mobili via via acquisiti (libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, carte d'archivio, arredi, attrezzature tecniche e informatiche); - dai beni immobili eventualmente acquistati; - dalle elargizioni di beni o sussidi convenzionati da parte di enti o persone fisiche e da ogni altro cespite o provento che ulteriormente le pervenisse; - dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della Fondazione, al netto delle passività; - da erogazioni liberali; - da eventuali altre entrate ed acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. <p>È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.</p> <p>Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II PATRIMONIO</p> <p>ART. 4</p> <p>1. Il patrimonio è costituito:</p> <p>a) - dal patrimonio indisponibile formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da fondi della biblioteca scientifica di Luigi Firpo, donati dalla Famiglia Firpo; - dagli arredi, scaffalature e apparecchiature in origine acquisiti; - dai beni mobili via via acquisiti (libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, carte d'archivio, arredi, attrezzature tecniche e informatiche) con espressa destinazione a patrimonio indisponibile; - dai beni immobili eventualmente acquistati con espressa destinazione a patrimonio indisponibile; - dalle elargizioni di beni o sussidi convenzionati da parte di enti o persone fisiche e da ogni altro cespite o provento che ulteriormente le pervenisse con espressa destinazione a patrimonio indisponibile; - dai proventi del proprio patrimonio derivanti da eventuali investimenti e delle attività della Fondazione, al netto delle passività con espressa destinazione a patrimonio indisponibile; - da erogazioni liberali con espressa destinazione a patrimonio indisponibile; - da eventuali altre entrate ed acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso con espressa destinazione a patrimonio indisponibile; <p>b) - dal patrimonio disponibile formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beni divenuti a qualsiasi titolo giuridico di proprietà della Fondazione non espressamente imputati a patrimonio indisponibile; - dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle altre contribuzioni che perverranno

<p>realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.</p>	<p>alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, dalla fornitura di servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività espletate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al conseguimento degli obiettivi istituzionali; - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come ad esempio, la pubblicazione di libri, riviste, opuscoli e/o altro materiale divulgativo, mostre, convegni, scuole di formazione, che siano inerenti e conseguenti alle proprie finalità; - dalle entrate relative alle voci che precedono. <p>2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.</p> <p>3. Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.</p>
<p style="text-align: center;">ESERCIZIO</p> <p>ART. 5</p> <p>L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.</p>	<p style="text-align: center;">ESERCIZIO</p> <p>ART. 5</p> <p>1. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">ORGANI</p> <p>ART. 6</p> <p>Sono organi della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il Consiglio di Amministrazione; b. il Presidente; c. il Consiglio d'Indirizzo; d. il Comitato Scientifico; 	<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">ORGANI</p> <p>ART. 6</p> <p>1. Sono organi della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'Assemblea dei Fondatori; b. il Presidente; c. il Consiglio di Amministrazione; d. il Comitato Scientifico;

<p>e. l'Assemblea dei Fondatori; f. il Collegio dei Revisori dei Conti.</p>	<p>e. il Revisore dei Conti.</p>
<p style="text-align: center;">CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>ART. 7</p> <p>La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, così ridotto di numero secondo quanto prescritto ex Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, art. 6, convertito nella L. 122/2010.</p> <p>La Famiglia Firpo, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Compagnia di San Paolo, l'Università di Torino, la Regione Piemonte designano un membro per ciascuno.</p> <p>Nell'ipotesi in cui l'ente al quale spetta la designazione d'un membro non provveda entro sei mesi dalla comunicazione dell'invito alla nomina, il membro non sostituito rimarrà in carica.</p> <p>La nomina del Presidente avviene a maggioranza relativa di voti nella prima riunione di Consiglio, riunione che verrà indetta dal Consigliere neo eletto più anziano di età.</p> <p>Qualora qualcuno dei Consiglieri venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica nel corso del triennio, l'ente che lo aveva nominato provvederà alla sua sostituzione per la restante parte del triennio ancora a decorrere.</p>	<p style="text-align: center;">CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>ART. 7</p> <p>1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti cinque membri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) uno nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali; b) uno nominato dalla Regione Piemonte; c) uno nominato dalla Città di Torino; d) uno nominato dall'Università di Torino; e) un quinto componente nominato dall'Assemblea dei Fondatori e scelto, con procedura ad evidenza pubblica tra professionalità di comprovata esperienza e competenza nell'amministrazione culturale per garantire il necessario equilibrio tra gestione amministrativa e gestione scientifica. <p>2. Nell'ipotesi in cui l'ente al quale spetta la nomina di un membro non provveda entro sei mesi dalla comunicazione dell'invito a nominare, il membro non sostituito si intenderà come tacitamente confermato nella carica nel nuovo consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. Un componente del Consiglio di Amministrazione è nominato Presidente dall'Assemblea dei Fondatori ai sensi del successivo art. 11.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio e scade all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo all'insediamento. Entro tale termine deve essere ricostituito il nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. In caso di mancata ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione nel termine sopraindicato, il consiglio di amministrazione uscente è prorogato per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui è prorogato, il Consiglio di Amministrazione scaduto può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti ed indifferibili con l'indicazione specifica delle ragioni di urgenza ed indifferibilità.</p> <p>6. I Consiglieri possono ricoprire la carica per un</p>

	<p>massimo di due mandati.</p> <p>7. Qualora qualcuno dei Consiglieri venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica nel corso del triennio, l'ente o l'organo che lo aveva nominato provvederà alla sua sostituzione per la restante parte del triennio ancora a decorrere.</p>
<p>ART. 8</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto dal Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.</p> <p>L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere comunicato ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di tre giorni, anche mediante comunicazione telematica all'indirizzo dei Consiglieri risultante dai libri sociali</p>	<p>ART. 8</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre Consiglieri.</p> <p>2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere comunicato ai Consiglieri e al Revisore dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di tre giorni, anche mediante comunicazione telematica all'indirizzo dei Consiglieri risultante dai libri sociali.</p>
<p>ART. 9</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.</p> <p>Il Presidente nomina a Segretario persona anche estranea al Consiglio stesso con il compito di provvedere alla redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p>ART. 9</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>2. Il Presidente individua quale Segretario, che svolgerà tale funzione a titolo gratuito, una persona anche estranea al Consiglio stesso con il compito di provvedere alla redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.</p>
<p>ART. 10</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione approva e dà</p>	<p>ART. 10</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione dà concreta</p>

<p>concreta attuazione alle scelte fondamentali, alle iniziative e ai programmi della Fondazione, quali deliberati dal Consiglio d'Indirizzo su eventuali proposte del Comitato Scientifico.</p> <p>Redige il conto consuntivo e, sulla base delle disponibilità finanziarie, il bilancio preventivo.</p> <p>Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati dallo Statuto al Consiglio di Indirizzo e al Comitato Scientifico.</p>	<p>attuazione alle scelte fondamentali, alle iniziative e ai programmi della Fondazione, anche sulla base delle proposte del Comitato Scientifico.</p> <p>2. Redige il conto consuntivo e, sulla base delle disponibilità finanziarie, il bilancio preventivo.</p> <p>3. Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.</p> <p>4. In particolare il Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predispone per l'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori i progetti del bilancio preventivo e del relativo programma di attività, nonché del conto consuntivo; - dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza ed economicità di investimento, nei limiti dei propri poteri di gestione; - nomina i membri del Comitato Scientifico ai sensi dell'art. 12 dello Statuto; - provvede all'approvazione del regolamento sul funzionamento della Fondazione, sentito il parere del Comitato Scientifico; - approva, su proposta del Comitato Scientifico, le assegnazioni di borse di studio, contributi, premi.
<p>RAPPRESENTANTI DELLA FAMIGLIA FIRPO</p> <p>ART. 11</p> <p>Il Consigliere di Amministrazione espresso dalla Famiglia Firpo è designato, con voto collegiale, dai suoi rappresentanti: Laura Salvetti vedova Firpo, Alessandro Firpo, Massimo Firpo, Paolo Emilio Ferreri e Diego Novelli, vita natural durante dell'ultimo di loro.</p>	<p>RAPPRESENTANTI DELLA FAMIGLIA FIRPO</p> <p>ART. 11</p> <p>Il Consigliere di Amministrazione espresso dalla Famiglia Firpo è designato, con voto collegiale, dai suoi rappresentanti: Laura Salvetti vedova Firpo, Alessandro Firpo, Massimo Firpo, Paolo Emilio Ferreri e Diego Novelli, vita natural durante dell'ultimo di loro.</p>
<p>IL PRESIDENTE</p> <p>ART. 12</p> <p>Il Presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo ambito per la durata</p>	<p>IL PRESIDENTE</p> <p>ART. 11</p> <p>1. Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei Fondatori ai sensi dell'art. 7 a maggioranza</p>

<p>triennale, rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura i rapporti interni fra gli organi della Fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio.</p> <p>Spetta fra l'altro al Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione - convocare e presiedere l'Assemblea dei Fondatori; - convocare e presiedere il Consiglio d'Indirizzo; - garantire una corretta amministrazione della Fondazione; - nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli; - nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione. 	<p>assoluta dei presenti per la durata di tre anni, rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura i rapporti interni fra gli organi della Fondazione medesima e provvede a dare attuazione alle delibere del Consiglio.</p> <p>2. Spetta fra l'altro al Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione; - convocare e presiedere l'Assemblea dei Fondatori; - garantire una corretta amministrazione della Fondazione; - nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli; - nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione. <p>3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.</p>
<p style="text-align: center;">IL CONSIGLIO D'INDIRIZZO</p> <p>ART. 13</p> <p>Il Consiglio d'Indirizzo è composto da personalità provenienti da diverse aree del mondo culturale e scientifico e dalla società civile, nominate dall'Assemblea dei Soci Fondatori, in numero di sei, oltre il Presidente della Fondazione, membro di diritto e presidente del Consiglio stesso.</p> <p>Altri quattro membri sono designati rispettivamente, uno dalla Provincia di Torino, uno dalla Città di Torino, uno dall'Accademia delle Scienze, uno dall'Università del Piemonte Orientale.</p> <p>Spetta al Consiglio d'Indirizzo formulare e far</p>	<p style="text-align: center;">IL CONSIGLIO D'INDIRIZZO</p> <p>ART. 13</p> <p>Il Consiglio d'Indirizzo è composto da personalità provenienti da diverse aree del mondo culturale e scientifico e dalla società civile, nominate dall'Assemblea dei Soci Fondatori, in numero di sei, oltre il Presidente della Fondazione, membro di diritto e presidente del Consiglio stesso.</p> <p>Altri quattro membri sono designati rispettivamente, uno dalla Provincia di Torino, uno dalla Città di Torino, uno dall'Accademia delle Scienze, uno dall'Università del Piemonte Orientale.</p> <p>Spetta al Consiglio d'Indirizzo formulare e far</p>

<p>conoscere il piano di attività proposto dalla Fondazione tenuto conto delle risorse a cui il Consiglio di Amministrazione potrà attingere per la realizzazione del piano stesso.</p> <p>Il Consiglio d'Indirizzo dovrà provvedere a redigere il proprio elaborato entro e non oltre la fine di ciascun anno finanziario onde consentire la redazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.</p> <p>È compito del Consiglio d'Indirizzo provvedere alla designazione dei membri del Comitato Scientifico.</p> <p>È facoltà del Consiglio d'Indirizzo cooptare, con scelta motivata - a votazione segreta e a maggioranza relativa - fino a quattro nuovi membri.</p>	<p>conoscere il piano di attività proposto dalla Fondazione tenuto conto delle risorse a cui il Consiglio di Amministrazione potrà attingere per la realizzazione del piano stesso.</p> <p>Il Consiglio d'Indirizzo dovrà provvedere a redigere il proprio elaborato entro e non oltre la fine di ciascun anno finanziario onde consentire la redazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.</p> <p>È compito del Consiglio d'Indirizzo provvedere alla designazione dei membri del Comitato Scientifico.</p> <p>È facoltà del Consiglio d'Indirizzo cooptare, con scelta motivata - a votazione segreta e a maggioranza relativa - fino a quattro nuovi membri.</p>
<p style="text-align: center;">IL COMITATO SCIENTIFICO</p> <p>ART. 14</p> <p>Il Comitato Scientifico è composto da nove membri, di cui uno, designato a maggioranza relativa dai membri, assume la carica di Presidente. I membri sono scelti fra studiosi eminenti di storia del pensiero politico e della cultura in genere. Un terzo dei membri durerà in carica quattro anni mentre i restanti due terzi resteranno in carica tre anni, secondo quanto previsto - in via transitoria - nell'art. 23.</p> <p>Alla scadenza del mandato di un membro in seno al Comitato Scientifico, il Consiglio d'Indirizzo provvede alla nuova nomina in base a una terna di nomi proposta dai membri in carica.</p> <p>Il Presidente della Fondazione ha diritto di assistere alle riunioni del Comitato Scientifico.</p> <p>Il Consiglio d'Indirizzo provvede alla</p>	<p style="text-align: center;">IL COMITATO SCIENTIFICO</p> <p>ART. 12</p> <p>1. Il Comitato Scientifico è composto da nove membri nominati con procedura ad evidenza pubblica dal Consiglio di Amministrazione fra studiosi eminenti di storia del pensiero politico e della cultura in genere.</p> <p>2. Il Comitato, con maggioranza relativa, nomina tra i suoi componenti il Presidente.</p> <p>3. Il Comitato Scientifico dura in carica fino alla scadenza dell'organo che lo ha nominato.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei membri, nell'ipotesi di loro cessazione per qualsiasi causa dalla carica prima della scadenza dell'incarico.</p>

<p>sostituzione dei membri, nell'ipotesi di loro cessazione per qualsiasi causa dalla carica durante il mandato.</p>	
<p style="text-align: center;">RIUNIONI DEL COMITATO</p> <p>ART. 15</p> <p>Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza di membri in numero pari alla metà più uno.</p> <p>Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza relativa dei presenti.</p> <p>In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>Il Comitato Scientifico individua e indica le scelte scientifiche fondamentali e le iniziative scientifiche della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'ente.</p> <p>Il Presidente della Fondazione ha diritto di assistere alle riunioni del Comitato Scientifico.</p> <p>Esso si riunisce almeno tre volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.</p> <p>In particolare il Comitato Scientifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenta una proposta di programmi relativi all'attività dell'anno successivo; - suggerisce un piano di sviluppo della biblioteca e dell'archivio; - propone la messa a concorso di borse di studio e il conferimento di contributi di ricerca per l'Italia e per l'estero; - propone e organizza programmi di ricerca individuali e collettivi; - promuove seminari, colloqui e riunioni di borsisti; 	<p style="text-align: center;">RIUNIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO</p> <p>ART. 13</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza di membri in numero pari alla metà più uno. 2. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza relativa dei presenti. 3. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 4. Il Comitato Scientifico individua e indica le scelte scientifiche fondamentali e le iniziative scientifiche della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'ente. 5. Il Presidente della Fondazione ha diritto di assistere alle riunioni del Comitato Scientifico. 6. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. 7. In particolare il Comitato Scientifico propone al Consiglio di Amministrazione: <ul style="list-style-type: none"> - i programmi relativi all'attività dell'anno successivo; - un piano di sviluppo della biblioteca e dell'archivio; - la messa a concorso di borse di studio e il conferimento di contributi di ricerca per l'Italia e per l'estero; - la promozione di programmi di ricerca individuali e collettivi; - la promozione di seminari, colloqui e riunioni di borsisti; - la partecipazione all'attività della Fondazione di

<ul style="list-style-type: none"> - suggerisce la partecipazione all'attività della Fondazione di persone di qualsiasi Paese, che con la loro presenza e insegnamento possano contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione; - propone la stampa di studi degni di pubblicazione, promossi o sostenuti dalla Fondazione. 	<p>persone di qualsiasi Paese, che con la loro presenza e insegnamento possano contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la stampa di studi degni di pubblicazione, promossi o sostenuti dalla Fondazione. <p>8. Il Presidente del Comitato Scientifico può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">ASSEMBLEA DEI FONDATORI</p> <p>ART. 16</p> <p>L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Fondazione CRT, Laura Salvetti Firpo, Alessandro e Massimo Firpo, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Con il voto favorevole dei tre quarti di detti Soci possono essere cooptati con la stessa qualifica coloro che, direttamente o no, abbiano contribuito o s'impegnino a contribuire in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi statutari. L'Assemblea dei Fondatori delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, sulla approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. L'Assemblea dei Fondatori delibera sulle eventuali modifiche del presente Statuto e sull'eventuale scioglimento della Fondazione con maggioranza non inferiore ai quattro quinti. L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina sei componenti del Consiglio d'Indirizzo.</p>	<p style="text-align: center;">ASSEMBLEA DEI FONDATORI</p> <p>ART. 14</p> <p>1. L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori: Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Fondazione CRT. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. L'Assemblea è validamente costituita con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>3. Con il voto favorevole dei tre quarti di detti Soci possono essere ammessi con la stessa qualifica coloro che abbiano contribuito o s'impegnino a contribuire in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi statutari.</p> <p>4. L'Assemblea dei Fondatori delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, sulla approvazione del bilancio preventivo, del programma di attività e del bilancio consuntivo, sulla nomina del quinto componente del Consiglio di Amministrazione come indicato all'art. 7, comma 1, lettera e) e sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.</p> <p>5. L'Assemblea dei Fondatori delibera sulle eventuali modifiche del presente Statuto e</p>

	<p>sull'eventuale scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione dei beni della stessa con maggioranza non inferiore ai tre quarti dei componenti. Delibera altresì, con medesima maggioranza, in merito alla costituzione in giudizio in liti attive e passive.</p>
<p>ART. 17</p> <p>La convocazione dell'Assemblea dei Fondatori avviene, su richiesta del Presidente o su richiesta di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei soci, a mezzo di lettera raccomandata o telecomunicazione equivalente spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.</p> <p>Nell'avviso deve essere precisato l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.</p>	<p>ART. 15</p> <p>1. La convocazione dell'Assemblea dei Fondatori avviene, su richiesta del Presidente o su richiesta di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei soci, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.</p> <p>2. Nella convocazione deve essere precisato l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.</p>
<p>ART. 18</p> <p>I Soci Fondatori, di cui al precedente art. 16, possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Fondatore mediante delega scritta.</p> <p>Ciascuno può essere portatore di una sola delega.</p>	<p>ART. 16</p> <p>I Soci Fondatori, di cui al precedente art. 14, possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Fondatore mediante delega scritta.</p> <p>Ciascuno può essere portatore di una sola delega.</p>
<p>ART. 19</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impossibilità, da un componente eletto a maggioranza relativa in occasione dell'Assemblea.</p> <p>Il Presidente nomina a Segretario persona anche estranea all'Assemblea che dovrà provvedere alla redazione del verbale assembleare.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea stessa.</p>	<p>ART. 16</p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impossibilità, da un componente eletto a maggioranza relativa in occasione dell'Assemblea.</p> <p>2. Il Presidente individua quale Segretario, che svolgerà tale funzione a titolo gratuito, una persona anche estranea all'Assemblea che dovrà provvedere alla redazione del verbale assembleare.</p> <p>3. I Soci Fondatori, di cui al precedente art. 14,</p>

<p>L'Assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza dei Soci Fondatori. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il processo verbale dell'Assemblea dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p>possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Fondatore mediante delega scritta. Ciascuno può essere portatore di una sola delega. 4. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe. 5. L'Assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza dei Soci Fondatori. 6. Il processo verbale dell'Assemblea dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p> <p>ART. 20</p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri designati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regione Piemonte, - Provincia di Torino, - Città di Torino. <p>È compito del Collegio dei Revisori dei Conti il controllo della regolare tenuta delle scritture contabili con verifiche di cassa, con obbligo di redigere relazione annuale sul bilancio consuntivo e con facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio d'Indirizzo.</p> <p>I Revisori designano nel loro ambito il Presidente del Collegio.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">IL REVISORE DEI CONTI</p> <p style="text-align: center;">ART. 17</p> <p>1. Il Revisore dei Conti è nominato dalla Regione Piemonte.</p> <p>2. È compito del Revisore dei Conti il controllo della regolare tenuta delle scritture contabili con verifiche di cassa, con obbligo di redigere relazione annuale sul bilancio consuntivo e con facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. Il Revisore dei Conti dura in carica un triennio e scade all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo all'insediamento. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, l'Ente che lo ha nominato provvederà alla sua sostituzione per la restante parte del triennio ancora a decorrere.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">ESTINZIONE</p> <p>ART. 21</p> <p>Lo scioglimento della Fondazione, deliberato dall'Assemblea dei Fondatori nei modi di cui all'art. 16, comporterà la destinazione del "Fondo Antico" e dei fondi bibliografici donati</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">ESTINZIONE</p> <p>ART. 18</p> <p>1. Lo scioglimento della Fondazione, deliberato dall'Assemblea dei Fondatori nei modi di cui all'art. 14, comporterà la restituzione alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino del</p>

<p>dalla Famiglia Firpo, di cui all'art. 4, alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e del patrimonio archivistico all'Archivio di Stato di Torino. Le acquisizioni librerie della Fondazione e gli altri beni residuali saranno destinati in conformità alle indicazioni dell'Assemblea stessa, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di ONLUS e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662.</p>	<p>“Fondo Antico”, di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 6 della legge 2/8/1982 n. 512, in deposito presso la Biblioteca della Fondazione per la cura della sua conservazione e consultazione, e la devoluzione dei fondi bibliografici donati dalla Famiglia Firpo, di cui all'art. 4, alla suddetta Biblioteca Nazionale Universitaria e del patrimonio archivistico all'Archivio di Stato di Torino. Le acquisizioni librerie della Fondazione e gli altri beni residuali saranno devoluti in conformità alle indicazioni dell'Assemblea stessa, a favore di enti senza scopo di lucro con finalità analoghe e nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di ONLUS.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>ART. 22</p> <p>Le cariche sociali, se non diversamente previsto in Statuto, hanno durata triennale e sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate per l'attività.</p> <p>Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>ART. 19</p> <p>1. Le cariche sociali, se non diversamente previsto in Statuto, sono gratuite salvo quella del Revisore dei Conti, che riceve un compenso adeguato per le prestazioni professionali, tenuto conto dei parametri di riferimento del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti.</p> <p>2. Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche con modalità telematiche, purché sia possibile individuare con certezza l'identità dei partecipanti e siano garantite durante la seduta la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.</p> <p>3. Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile.</p>
<p style="text-align: center;">NORMA TRANSITORIA</p> <p>ART. 23</p> <p>Al momento della adozione del nuovo Statuto, rinnovato per adeguarlo alla norma di cui all'art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella L. 122/2010, l'Assemblea dei Soci provvederà alla</p>	<p style="text-align: center;">NORMA TRANSITORIA</p> <p>ART. 20</p> <p>1. La denominazione della Fondazione sarà automaticamente modificata, con l'eliminazione della denominazione Onlus, in “FONDAZIONE LUIGI FIRPO – CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO ” , a decorrere dalla data in cui avrà efficacia l'abrogazione del D.Lgs. 4 dicembre 1997,</p>

<p>designazione dei componenti di sua competenza del Consiglio d'Indirizzo e del Comitato Scientifico, in conformità agli artt. 13 e 14 del presente Statuto.</p> <p>Il Comitato Scientifico così designato, in occasione della sua prima riunione, provvederà a sorteggiare un terzo fra i suoi componenti, terzo destinato a rimanere in carica per quattro anni anziché tre, così da assicurare scadenze non simultanee e continuità di funzionamento.</p>	<p>n. 460 ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore.</p> <p>2. Il presente statuto entra in vigore contestualmente all'iscrizione dello stesso nel registro regionale delle persone giuridiche private.</p> <p>3. Gli organi uscenti scaduti continuano ad operare fino alla nomina dei nuovi organi.</p> <p>4. Il Presidente si attiva senza indugio per la ricostituzione dei nuovi organi.</p>
---	--

STATUTO
della
FONDAZIONE LUIGI FIRPO

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1

1. Su iniziativa dei rappresentanti della Famiglia Firpo, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino (ex Provincia di Torino), della Città di Torino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, in seguito denominati Fondatori, è stata costituita una Fondazione con la denominazione FONDAZIONE LUIGI FIRPO - CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO – ONLUS.

2. La Famiglia Firpo è receduta dalla Fondazione.

ART.2

1. La Fondazione ha sede in Torino presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, piazza Carlo Alberto 3.

2. L'eventuale trasferimento in altra sede torinese potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di modifica statutaria.

ART. 3

1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, è stata legalmente riconosciuta dalla Regione Piemonte con delibera della G.R.P. in data 23.01.1990.

2. La Fondazione svolge attività di tutela, promozione e valorizzazione della propria biblioteca e del "Fondo Antico", di proprietà dello Stato, che insieme costituiscono l'*unicum* della biblioteca che fu di Luigi Firpo, dichiarata di eccezionale interesse con D.M. del 13.11.1987.

3. La Fondazione promuove gli studi e le ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, senza limiti cronologici o geografici, nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente scientifici; forma giovani studiosi interessati a questa disciplina, fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di lavoro; favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche e alla più ampia diffusione dei risultati raggiunti. e in particolare:

- a. incrementa la propria biblioteca e il proprio archivio con l'acquisizione di libri, documenti e riproduzioni fotografiche e fotostatiche, aggiornando sistematicamente le collezioni di testi e di studi pertinenti al suo ambito d'interesse;
- b. istituisce borse di studio e contributi di ricerca a favore di studiosi che si applichino alla disciplina;
- c. cura la stampa del catalogo delle proprie collezioni nonché la pubblicazione di quei lavori che

giudicherà particolarmente meritevoli;

- d. sviluppa scambi culturali e collaborazioni, nell'ambito della storia del pensiero politico e della storia delle idee con Enti quali Università, Centri di ricerca, Fondazioni, Associazioni, Istituti nazionali ed esteri, pubblici e privati, stipulando se del caso accordi e convenzioni anche per la fornitura di strutture e servizi;
- e. organizza incontri di carattere culturale per la diffusione della più ampia conoscenza delle tematiche e delle riflessioni storico-politiche che sono oggetto delle ricerche che sostiene e promuove.

4. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo o da quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II PATRIMONIO

ART. 4

1. Il patrimonio è costituito:

a) - dal patrimonio indisponibile formato:

- da fondi della biblioteca scientifica di Luigi Firpo, donati dalla Famiglia Firpo;
- dagli arredi, scaffalature e apparecchiature in origine acquisiti;
- dai beni mobili via via acquisiti (libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, carte d'archivio, arredi, attrezzature tecniche e informatiche) con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;
- dai beni immobili eventualmente acquistati con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;
- dalle elargizioni di beni o sussidi convenzionati da parte di enti o persone fisiche e da ogni altro cespite o provento che ulteriormente le pervenisse con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;
- dai proventi del proprio patrimonio derivanti da eventuali investimenti e delle attività della Fondazione, al netto delle passività con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;
- da erogazioni liberali con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;

b) - dal patrimonio disponibile formato:

- beni divenuti a qualsiasi titolo giuridico di proprietà della Fondazione non espressamente imputati a patrimonio indisponibile;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, dalla fornitura di servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività espletate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al conseguimento degli obiettivi istituzionali;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come ad esempio, la pubblicazione di libri, riviste, opuscoli e/o altro materiale divulgativo, mostre, convegni, scuole di formazione, che siano inerenti e conseguenti alle proprie finalità;

- dalle entrate relative alle voci che precedono.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

3. Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ESERCIZIO

ART. 5

1. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

TITOLO III

ORGANI

ART. 6

1. Sono organi della Fondazione:

- a. l'Assemblea dei Fondatori;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio di Amministrazione;
- d. il Comitato Scientifico;
- e. il Revisore dei Conti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 7

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti cinque membri:

- a) uno nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- b) uno nominato dalla Regione Piemonte;
- c) uno nominato dalla Città di Torino;
- d) uno nominato dall'Università di Torino;
- e) un quinto componente nominato dall'Assemblea dei Fondatori e scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra professionalità di comprovata esperienza e competenza nell'amministrazione culturale per garantire il necessario equilibrio tra gestione amministrativa e gestione scientifica.

2. Nell'ipotesi in cui l'ente al quale spetta la nomina di un membro non provveda entro sei mesi dalla comunicazione dell'invito a nominare, il membro non sostituito si intenderà come tacitamente confermato nella carica nel nuovo consiglio di Amministrazione.

3. Un componente del Consiglio di Amministrazione è nominato Presidente dall'Assemblea dei Fondatori ai sensi del successivo art. 11.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio e scade all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo all'insediamento. Entro tale termine deve essere ricostituito il nuovo Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di mancata ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione nel termine sopraindicato, il consiglio di amministrazione uscente è prorogato per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui è prorogato, il Consiglio di Amministrazione scaduto può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti ed indifferibili con l'indicazione specifica delle ragioni di urgenza ed indifferibilità.

6. I Consiglieri possono ricoprire la carica per un massimo di due mandati.

7. Qualora qualcuno dei Consiglieri venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica nel corso del triennio, l'ente o l'organo che lo aveva nominato provvederà alla sua sostituzione per la restante parte del triennio ancora a decorrere.

ART. 8

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere comunicato ai Consiglieri e al Revisore dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di tre giorni, anche mediante comunicazione telematica all'indirizzo dei Consiglieri risultante dai libri sociali.

ART. 9

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Il Presidente individua quale Segretario, che svolgerà tale funzione a titolo gratuito, una persona anche estranea al Consiglio stesso con il compito di provvedere alla redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10

1. Il Consiglio di Amministrazione dà concreta attuazione alle scelte fondamentali, alle iniziative e ai programmi della Fondazione, anche sulla base delle proposte del Comitato Scientifico.

2. Redige il conto consuntivo e, sulla base delle disponibilità finanziarie, il bilancio preventivo.

3. Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

4. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone per l'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori i progetti del bilancio preventivo e del relativo programma di attività, nonché del conto consuntivo;
- dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza ed economicità di investimento, nei limiti dei propri poteri di gestione;
- nomina i membri del Comitato Scientifico ai sensi dell'art. 12 dello Statuto;
- provvede all'approvazione del regolamento sul funzionamento della Fondazione, sentito il parere del Comitato Scientifico;

- approva, su proposta del Comitato Scientifico, le assegnazioni di borse di studio, contributi, premi.

IL PRESIDENTE

ART. 11

1. Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei Fondatori ai sensi dell'art. 7 a maggioranza assoluta dei presenti per la durata di tre anni, rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura i rapporti interni fra gli organi della Fondazione medesima e provvede a dare attuazione alle delibere del Consiglio.

2. Spetta fra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Fondatori;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

IL COMITATO SCIENTIFICO

ART. 12

1. Il Comitato Scientifico è composto da nove membri nominati con procedura ad evidenza pubblica dal Consiglio di Amministrazione fra studiosi eminenti di storia del pensiero politico e della cultura in genere.

2. Il Comitato, con maggioranza relativa, nomina tra i suoi componenti il Presidente.

3. Il Comitato Scientifico dura in carica fino alla scadenza dell'organo che lo ha nominato.

4. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei membri, nell'ipotesi di loro cessazione per qualsiasi causa dalla carica prima della scadenza dell'incarico.

RIUNIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO

ART. 13

1. Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza di membri in numero pari alla metà più uno.

2. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza relativa dei presenti.

3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il Comitato Scientifico individua e indica le scelte scientifiche fondamentali e le iniziative scientifiche della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'ente.

5. Il Presidente della Fondazione ha diritto di assistere alle riunioni del Comitato Scientifico.

6. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

7. In particolare il Comitato Scientifico propone al Consiglio di Amministrazione:

- i programmi relativi all'attività dell'anno successivo;
- un piano di sviluppo della biblioteca e dell'archivio;
- la messa a concorso di borse di studio e il conferimento di contributi di ricerca per l'Italia e per l'estero;
- la promozione di programmi di ricerca individuali e collettivi;
- la promozione di seminari, colloqui e riunioni di borsisti;
- la partecipazione all'attività della Fondazione di persone di qualsiasi Paese, che con la loro presenza e insegnamento possano contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- la stampa di studi degni di pubblicazione, promossi o sostenuti dalla Fondazione.

8. Il Presidente del Comitato Scientifico può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ASSEMBLEA DEI FONDATORI

ART. 14

1. L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori: Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Fondazione CRT. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea è validamente costituita con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Con il voto favorevole dei tre quarti di detti Soci possono essere ammessi con la stessa qualifica coloro che abbiano contribuito o s'impegnino a contribuire in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi statutari.

4. L'Assemblea dei Fondatori delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, sulla approvazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sul bilancio consuntivo, sulla nomina del quinto componente del Consiglio di Amministrazione come indicato all'art. 7, comma 1, lettera e) e sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

5. L'Assemblea dei Fondatori delibera sulle eventuali modifiche del presente Statuto e sull'eventuale scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione dei beni della stessa con maggioranza non inferiore ai tre quarti dei componenti. Delibera altresì, con medesima maggioranza, in merito alla costituzione in giudizio in liti attive e passive.

ART. 15

1. La convocazione dell'Assemblea dei Fondatori avviene, su richiesta del Presidente o su richiesta di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei soci, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica

certificata spedita almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

2. Nella convocazione deve essere precisato l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.

ART. 16

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impossibilità, da un componente eletto a maggioranza relativa in occasione dell'Assemblea.

2. Il Presidente individua quale Segretario, che svolgerà tale funzione a titolo gratuito, una persona anche estranea all'Assemblea che dovrà provvedere alla redazione del verbale assembleare.

3. I Soci Fondatori, di cui al precedente art. 14, possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Fondatore mediante delega scritta.

Ciascuno può essere portatore di una sola delega.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe.

5. L'Assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza dei Soci Fondatori.

6. Il processo verbale dell'Assemblea dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV

IL REVISORE DEI CONTI

ART. 17

1. Il Revisore dei Conti è nominato dalla Regione Piemonte.

2. È compito del Revisore dei Conti il controllo della regolare tenuta delle scritture contabili con verifiche di cassa, con obbligo di redigere relazione annuale sul bilancio consuntivo e con facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Revisore dei Conti dura in carica un triennio e scade all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo all'insediamento.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, l'Ente che lo ha nominato provvederà alla sua sostituzione per la restante parte del triennio ancora a decorrere.

TITOLO V

ESTINZIONE

ART. 18

1. Lo scioglimento della Fondazione, deliberato dall'Assemblea dei Fondatori nei modi di cui all'art. 14, comporterà la restituzione alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino del "Fondo Antico", di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 6 della legge 2/8/1982 n. 512, in deposito presso la Biblioteca della Fondazione per la cura della sua conservazione e consultazione, e la devoluzione dei fondi bibliografici donati dalla Famiglia Firpo, di cui all'art. 4, alla suddetta Biblioteca Nazionale Universitaria e del patrimonio archivistico all'Archivio di Stato di Torino. Le acquisizioni librerie della Fondazione e gli altri beni residuali saranno devoluti in conformità alle indicazioni dell'Assemblea

stessa, a favore di enti senza scopo di lucro con finalità analoghe e nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di ONLUS.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 19

1. Le cariche sociali, se non diversamente previsto in Statuto, sono gratuite salvo quella del Revisore dei Conti, che riceve un compenso adeguato per le prestazioni professionali, tenuto conto dei parametri di riferimento del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti.
2. Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche con modalità telematiche, purché sia possibile individuare con certezza l'identità dei partecipanti e siano garantite durante la seduta la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.
3. Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile.

NORMA TRANSITORIA

ART. 20

1. La denominazione della Fondazione sarà automaticamente modificata, con l'eliminazione della denominazione Onlus, in "FONDAZIONE LUIGI FIRPO – CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO", a decorrere dalla data in cui avrà efficacia l'abrogazione del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore.
2. Il presente statuto entra in vigore contestualmente all'iscrizione dello stesso nel registro regionale delle persone giuridiche private.
3. Gli organi uscenti scaduti continuano ad operare fino alla nomina dei nuovi organi.
4. Il Presidente si attiva senza indugio per la ricostituzione dei nuovi organi.